



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

PROT. n. _____

Sciacca _____

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0007650 del 10/06/2020
(Uscita)

Circolare n. 377

**AI DOCENTI
AI DSGA
Al personale ATA – Ufficio Alunni
Al sito web**

Oggetto: Scrutini finali a.s. 2019/20 – Disposizioni operative – Pubblicazione esiti scrutini.

Con riferimento alle circolari interne già emanate di pari oggetto e alle nota ministeriale prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si forniscono di seguito ulteriori disposizioni operative al personale in indirizzo.

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per **pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.**

Dovrà essere predisposto uno specifico “disclaimer” con cui si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su soci al network).

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve comunque riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, è fissato in 15 giorni.

Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. **In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.**

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve comunque riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato è fissato in 30 giorni.

Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali

Come è noto, i nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento.

Uno degli elementi distintivi risiede nella *progettazione interdisciplinare*, che da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti e, dall’altro, si fonda sulle *Unità di Apprendimento (UdA)* confluenti nel **Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)**, documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.

In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’OM n. 11/2020 e quanto delineato in merito al suddetto nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, si conferma quanto già indicato nella Circolare interne n. 365/2020 e si puntualizza quanto segue:

- i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;
- con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (PAI) - destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il PIA, l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Pertanto il PAI, possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (PFI), può costituire parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni. In tal caso un estratto del PFI, per la parte contenente le informazioni afferenti al PAI, è allegato al documento di valutazione finale.

Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 11981 del 4 giugno 2019 opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede

all'adeguamento, ovvero alla revisione del PFI, mentre nei casi di non ammissione, che per l'a. s. 2019/2020 ricorrono esclusivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 6 dell'O.M. n. 11/2020, si procede alla rimodulazione del suddetto documento.

Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell'O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993